

GUIDA ALLA SUCCESSIONE IN BNL

In questa pagina troverai tutte le indicazioni per **avviare una pratica di successione in Filiale BNL**.

L'erede deve innanzitutto dichiarare il decesso del cliente BNL e quindi fornire la documentazione che elenchiamo di seguito per dimostrare i propri diritti.

DOCUMENTI DA PRESENTARE PER AVVIARE LA PRATICA SUCCESSORIA

Per permetterci di avviare e gestire rapidamente la **pratica di successione** e il **riconoscimento degli aventi diritto** dei beni intestati al defunto (come denaro, titoli e così via), è necessario presentare tempestivamente alla Banca alcuni documenti.

Tali **documenti**, da **consegnare in Filiale BNL** o da **inviare per posta**, sono necessari anche per la corretta identificazione degli eredi e per rispettare le normative fiscali in vigore. Di seguito l'elenco dei documenti necessari per la pratica successoria:

- **Certificato di morte in originale**, attestante l'avvenuto decesso, il luogo e la data dello stesso. Il documento dovrà essere consegnato in originale in Filiale oppure inviato per posta entro 7 giorni lavorativi.
- **Atto notorio in originale**.
L'Atto Notorio è un atto pubblico con il quale il deponente rende una dichiarazione, in presenza di testimoni o altri deponenti, su fatti giuridici notoriamente conosciuti da tali persone. In qualità di atto pubblico, l'atto notorio costituisce una prova legale sulla provenienza dalla dichiarazione e su quanto dichiarato davanti al funzionario pubblico o al notaio che lo riceve. Questo documento deve quindi permettere di **rilevare le generalità complete di tutti gli eredi** e rispettivi **rapporti di parentela** con il defunto.

Oppure

Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio in originale.

La Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio, invece, è una dichiarazione resa e sottoscritta da un soggetto maggiorenne che attesta stati, fatti o qualità personali di diretta conoscenza dell'interessato o relativi ad altri soggetti di cui egli abbia conoscenza. Affinché la banca possa accettare la dichiarazione sostitutiva, questa deve essere **resa davanti al pubblico funzionario incaricato a ricevere la pratica** (timbro e firma del funzionario devono quindi essere chiaramente visibili) **oppure ricevuta da un notaio o altro pubblico ufficiale incaricato**, e deve **riportare l'indicazione delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere**.

La Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio deve inoltre riportare:

- **Dati anagrafici**, data e luogo di morte della persona deceduta
- La **dichiarazione che il defunto sia morto senza lasciare testamento**; in caso contrario, devono essere indicati gli estremi dell'ultimo testamento valido e non impugnato, da consegnare in Banca subito dopo la sua pubblicazione. Ovviamente quanto riportato nel testamento deve corrispondere con quanto risulta nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio
- Le **generalità complete degli eredi e il grado di parentela** con il defunto
- La **dichiarazione che gli eredi hanno capacità giuridica di agire e di succedere**

- La dichiarazione che, al di fuori degli eredi citati, **non ci siano altri aventi diritto all'eredità**
 - L'eventuale esistenza di **eredi subentrati** per sostituzione, rappresentazione o accrescimento
 - Nel caso in cui tra gli eredi sia presente il coniuge, la **dichiarazione che tra i coniugi non sia intervenuta una sentenza di divorzio o di annullamento passata in giudicato**; nel caso di divorzio, è necessario produrre una copia autenticata della sentenza
 - Nel caso uno o più eredi vogliano rinunciare all'eredità, la dichiarazione dell'avvenuta rinuncia con gli estremi del relativo atto. È poi necessario produrre una copia conforme dell'atto di rinuncia e, se vi è sostituzione, rappresentazione o accrescimento, sarà necessario indicare gli estremi di chi succede al posto del rinunciante.
- **Copia di un documento di riconoscimento** in corso di validità e del **codice fiscale degli eredi**
 - Ove presente, il **testamento**: deve essere acquisito dopo la sua pubblicazione e registrazione. Qualora il testamento sia olografo, ossia scritto per intero a mano, datato e sottoscritto dal testatore, dovrà essere pubblicato e registrato, oppure ricevuto da un Notaio alla presenza di due testimoni per dare seguito alle incombenze previste dalla legge
 - Nel caso in cui tra gli eredi ci siano **minori, interdetti o inabilitati**:
 - **Decreto del Tribunale di nomina del Tutore/Curatore**, in originale o in copia autentica
 - **Provvedimento del Giudice Tutelare** che autorizzi il legale rappresentante nominato ad accettare l'eredità con beneficio di inventario e a riscuotere le somme per conto dell'erede, in originale o copia autentica
 - **Atto di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario**, in copia conforme o autentica. Nell'accettazione con beneficio di inventario, il patrimonio del defunto e quello dell'erede rimangono distinti, e pertanto quest'ultimo è tenuto al pagamento dei debiti ereditari solo nei limiti del valore dei beni ricevuti in eredità.
 - Nel caso in cui nel testamento sia indicato un **Esecutore Testamentario**, l'Atto di Accettazione o di Rinuncia all'incarico, redatto presso la Cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione
 - **Rinuncia alla successione, se effettuata**: deve essere manifestata di fronte a un Notaio o al cancelliere del Tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione, e quindi fornita alla Banca in copia conforme. La rinuncia non può essere parziale, condizionata o a termine.

Presentare questa documentazione è fondamentale per **permettere alla Banca di procedere all'attestazione dei rapporti intestati al defunto alla data del decesso**. L'attestazione, indispensabile per poter assolvere gli obblighi di natura fiscale in capo agli eredi, sarà **consegnata** a questi ultimi **tramite posta**, presso gli indirizzi indicati.

Se il decesso è avvenuto dopo il 3/10/2006 (o prima del 25/10/2001), a seguito della reintroduzione dell'**imposta di successione**, è necessario inoltre presentare:

- **Copia della Dichiarazione di successione** (mod. 4 e/o 240), con **ricevuta di avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate o per decessi successivi al 1/1/2019 copia della dichiarazione di successione in formato telematico e attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione telematica (così detta "copia conforme" o Glifo)**. La dichiarazione comprende le attività del defunto (ad esempio saldo del conto corrente e posizione/controlvalore titoli e fondi alla data della morte) e

delle passività deducibili. I rapporti cointestati devono essere indicati solo per la parte relativa al defunto.

Oppure

- **Dichiarazione di esonero sottoscritta** che, secondo quanto previsto dalla legge vigente in materia, dovrà essere **presentata alla Banca** qualora:
 - **l'eredità sia devoluta al coniuge e/o ai parenti in linea diretta** del defunto
 - **l'attivo ereditario non superi i 100.000 euro**
 - l'eredità **non comprenda beni immobili o diritti reali immobiliari**. Tale dichiarazione di esonero sarà poi inviata dalla Banca all'Amministrazione Finanziaria competente per territorio. Almeno un erede dovrà sottoscrivere il modulo di esonero allegato presso una Filiale BNL.

DOCUMENTI DA PRESENTARE IN CASO DI RAPPORTI INTESTATI AL DEFUNTO CON LE SOCIETÀ DEL GRUPPO BNP PARIBAS

BNP Paribas Investment Partners SGR S.p.A e Cardif Vita

Se il defunto aveva dei prodotti intestati emessi dalle società appartenenti al Gruppo BNP Paribas, la Banca ti supporterà nella gestione dei rapporti con queste società, provvedendo alle comunicazioni relative al decesso e trasmettendo la documentazione che fornirai.

Le società procederanno quindi alla **valorizzazione degli asset intestati al defunto**, producendo una attestazione simile a quella che la Banca invierà agli eredi e contenente la descrizione di tutti i rapporti intrattenuti dal defunto. Questa documentazione dovrà essere allegata alla Dichiarazione di successione da presentare all'Agenzia delle Entrate.

Ecco quindi la lista dei documenti da consegnare in Banca e che trasmetteremo per conto degli eredi a **BNP Paribas Investment Partners SGR S.p.A¹/SICAV/Fondi esteri**, necessaria per ottenere la valorizzazione e l'attestazione, nonché il rimborso o il trasferimento dell'intestazione di quote di Fondi Comuni d'Investimento e Gestioni Patrimoniali possedute dal Cliente deceduto:

- **Certificato di morte**
 - **Copia di un documento di riconoscimento** in corso di validità e del **codice fiscale** di tutti gli eredi
 - **Atto Notorio o Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio**
 - **Copia della Denuncia di successione** (mod. 4 e/o 240), con **ricevuta di avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate**, con chiara indicazione della denominazione dei prodotti di risparmio gestito e il relativo controvalore
 - **Testamento**, se presente, e copia dei seguenti documenti:
 - Verbale di pubblicazione del testamento
 - Nomina dell'eventuale esecutore testamentario e della relativa accettazione della carica da parte di quest'ultimo
 - Volontà dell'eventuale esecutore testamentario
-

- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale dell'eventuale esecutore testamentario
- **Eventuali rinunce dell'eredità** da parte degli eredi a favore di terzi

Se hai già consegnato questi documenti in originale in Filiale BNL, provvederemo noi a fornire le relative copie alle Società del Gruppo.

Se **gli eredi non intendono proseguire nell'investimento**, le disposizioni per il disinvestimento dovranno riportare chiaramente le coordinate bancarie (IBAN) ed il nominativo dell'intestatario del conto corrente per l'accredito dell'ammontare spettante ai singoli eredi.

Se invece gli **eredi vogliono proseguire l'investimento**, sarà necessario **compilare un nuovo contratto di sottoscrizione** per espletare le formalità anagrafiche, di deposito di firma e di identificazione.

In entrambi i casi, sarà necessaria, sia per le Gestione Patrimoniali che per i Fondi Comuni d'Investimento, la **dichiarazione di tutti i chiamati all'eredità a continuare l'investimento** oppure la **lettera di disinvestimento**, firmata da tutti gli eredi e dagli eventuali cointestatari, con indicazione del disinvestimento in percentuale o in frazione e, se viene richiesto il rimborso a mezzo bonifico bancario, l'intestazione del codice IBAN del conto del beneficiario.

In **presenza di minori o interdetti**, dovrai presentare, in aggiunta ai documenti già elencati:

- **autorizzazione del Giudice Tutelare** specifica per i prodotti e per le quote di spettanza del minore o interdetto
- **dichiarazione del tutore**, in proprio e in qualità di tutore del minore o interdetto, **a continuare l'investimento ovvero lettera di disinvestimento**, in conformità a quanto disposto dal Giudice Tutelare. In tale ultimo caso la richiesta dovrà essere corredata dall'indicazione della modalità di pagamento prescelta tra bonifico su conto corrente bancario intestato a nominativo del minore o interdetto con precise coordinate, o emissione di assegno circolare;
- **fotocopia di un documento di identità in corso di validità** e del **codice fiscale** sia del minore che del tutore, nonché fotocopia del Decreto del Tribunale di nomina del Tutore o Curatore.

Infine, le **polizze vita in caso di decesso dell'assicurato** sono **liquidate da BNP Paribas CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A** in favore del beneficiario designato nella polizza, anche se non si tratta di un erede legittimo o testamentario. Si precisa che le polizze non rientrano nell'asse ereditario e la loro liquidazione non è gestita all'interno della pratica di successione, ma tramite una **richiesta di liquidazione** che deve essere effettuata quanto prima e comunque **entro i due anni dal decesso**, pena la perdita dei diritti sulla polizza e la conseguente devoluzione della stessa al MEF. In caso di **più beneficiari**, ognuno dovrà sottoscrivere la richiesta di liquidazione predisposta da Cardif Vita, con l'indicazione delle coordinate bancarie, e inviarla a Cardif Vita insieme a:

- **certificato di morte**
- **dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio**
- **fotocopia dei documenti di identità e codici fiscali** di tutti gli eredi
- **copia autentica del testamento dell'assicurato** (solo nel caso in cui nella polizza ci siano indicazioni di eventuali beneficiari contenuti nel testamento).

In caso di **decesso dell'assicurato di una polizza vita**, il beneficiario (o i beneficiari) devono recarsi in Filiale BNL, con la richiesta firmata da ciascun beneficiario insieme ai seguenti documenti:

- certificato di morte dell'assicurato
- fotocopia dei documenti di identità e codici fiscali

In caso di **decesso del contraente di una polizza vita diverso dall'assicurato**, invece, gli eredi del defunto possono procedere alla variazione di contraenza. In tal caso il nuovo contraente dovrà recarsi in Filiale BNL per la firma e la banca invierà la documentazione necessaria a Cardif Vita, ossia:

- certificato di morte del contraente originario
- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale di tutti gli eredi
- Atto Notorio o Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio
- Richiesta firmata da tutti gli eredi con indicazione del nominativo del nuovo contraente

SCARICA I DOCUMENTI PER LA PRATICA SUCCESSORIA

- Fiche di avvio
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà' in assenza di testamento – Fac Simile
- Dichiarazione sostitutiva in presenza di testamento – Fac Simile
- Dichiarazione di esonero
- Allegato alla dichiarazione di esonero

INFORMAZIONI UTILI PER GLI EREDI

Al di là della pratica successoria, ecco alcune **informazioni utili agli eredi per gestire correttamente i rapporti intestati ad un Cliente BNL in caso di decesso.**

CONTO CORRENTE COINTESTATO

In caso di decesso di un Cliente intestatario di un conto corrente, anche se cointestato, **il conto sarà bloccato**; per questo motivo, il cointestatario deve recarsi una Filiale BNL il prima possibile per regolare tempestivamente la quota parte di spettanza.

CARTE DI PAGAMENTO

In caso in cui il deceduto sia titolare di **carta di credito, di debito o prepagata** è necessario **consegnarne la materialità il prima possibile** in Filiale BNL per consentire alla Banca di procedere alla distruzione delle stesse; **in caso di mancato ritrovamento** è necessario **presentare la denuncia di furto o smarrimento alle autorità competenti.**

Nel caso di decesso del titolare di una o più **carte di credito primarie**, **si estingueranno automaticamente anche le carte collegate a quelle posizioni**; in caso di decesso del titolare di **carta aggiuntiva** si estinguerà solo la carta aggiuntiva, mentre la carta primaria ed eventuali altre carte aggiuntive potranno continuare ad operare regolarmente. Gli eredi riceveranno una lettera nella quale si richiede il rimborso del saldo in unica soluzione relativo alla chiusura della carta.

ASSEGNI

Se ci sono **assegni ancora in circolazione** gli eredi dovranno provvedere alla loro **distruzione** o alla loro **riconsegna**. Nel caso in cui tali assegni non venissero reperiti è necessario presentare l'originale della denuncia di furto o smarrimento sporta presso le Autorità competenti.

Inoltre, ti ricordiamo che per fini antielusivi nella determinazione del saldo contabile dei conti correnti bancari non si tiene conto, ai soli fini fiscali, degli addebitamenti dipendenti da assegni bancari non presentati al pagamento almeno quattro giorni prima dell'apertura della successione.

STRUMENTI DI SICUREZZA

Se il defunto era in possesso di strumenti di sicurezza (**Canali Diretti**), gli eredi devono **riconsegnare la materialità** (Pass BNL) in Filiale. Dopo il 14 settembre 2019, data di dismissione della materialità (Pass BNL), bisognerà provvedere a disattivare lo strumento di accesso virtuale Mobile Token, segnalandolo in Filiale. In caso di **mancato ritrovamento** di tali strumenti è opportuno **presentare l'originale della denuncia di furto o smarrimento sporta presso le Autorità competenti**.

APPARATO TELEPASS FAMILY O VIACARD

Nel caso in cui il defunto fosse titolare di un apparato Telepass Family o Viacard, l'erede dovrà provvedere alla **restituzione tempestiva a Telepass S.p.A.**

LIBRETTI DI DEPOSITO DI RISPARMIO E CARTE MY CASH

Contestualmente alla firma della quietanza, i Libretti di Deposito di Risparmio nominativo e le carte My Cash devono essere **riconsegnate in Filiale BNL**. In caso di mancato ritrovamento di tali strumenti è opportuno presentare l'originale della denuncia di furto o smarrimento sporta presso le Autorità competenti.

MUTUI E FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE

Gli eredi a conoscenza di eventuali **mutui o finanziamenti a breve termine** intestati al Cliente deceduto possono recarsi in qualsiasi Filiale BNL per **consulenze relative alle migliori modalità di gestione della passività riconducibili al defunto**. L'erede, in base anche alle norme contrattuali, potrà procedere con l'estinzione anticipata del debito residuo o con la variazione dell'intestazione delle passività (ad esempio tramite accollo).

Nel caso in cui gli eredi siano interessati a procedere con una **variazione dell'intestazione del mutuo** intestato al Cliente deceduto, ti ricordiamo che:

- se il **mutuatario non è proprietario dell'immobile**, la documentazione da consegnare obbligatoriamente è l'**Atto Notorio in originale** ovvero **Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio in originale** ed il **certificato di morte in originale** contenente tutte le informazioni già descritte;
- se il **mutuatario è proprietario dell'immobile**, la documentazione da consegnare obbligatoriamente consiste **anche** nella **Dichiarazione di successione registrata o in copia conforme** contenente gli estremi dell'immobile sul quale grava il mutuo (ed in particolare nella sezione B);
- se tra gli eredi, soltanto uno desidera accollarsi interamente le passività del Cliente deceduto, è necessario consegnare il cosiddetto **atto di accollo**, un atto notarile che prevede firme autenticate.

CASSETTE DI SICUREZZA E DEPOSITI CHIUSI

Gli eredi a conoscenza di un'eventuale **cassetta di sicurezza o deposito chiuso** (casseforti, armadi, borse, valigie, plichi e pacchi chiusi) intestati al Cliente deceduto devono **comunicare prima possibile una data utile per l'apertura e l'inventario degli stessi alla presenza di un Notaio incaricato dagli eredi o di un Funzionario dell'Agenzia delle Entrate**. Ciò in quanto non è possibile aprire la cassetta di sicurezza senza la presenza di un pubblico ufficiale che redige il relativo inventario. È necessario fissare un appuntamento con congruo anticipo, di almeno 20 giorni, per consentire di effettuare la segnalazione di tale evento alla competente Agenzia delle Entrate (in base all'ubicazione della Filiale detentrici del rapporto). Tale segnalazione, dovuta per legge, non garantisce l'effettiva presenza all'apertura della cassetta di sicurezza di un Funzionario dell'Agenzia delle Entrate o del Notaio ed eventuali disservizi non sono imputabili alla Banca. La Banca non può consegnare i beni detenuti nella cassetta agli eredi del defunto, ai legatari e ai loro aventi causa se non è stata fornita la prova della presentazione della dichiarazione di successione o integrativa, contenente anche l'elenco dei beni inventariati.

Il Notaio e gli altri convenuti dovranno constatare l'integrità esteriore della cassetta o del deposito chiuso. L'incaricato della banca non parteciperà alle operazioni di inventario. Qualora la cassetta (o deposito chiuso) dovesse risultare vuota, agli eredi sarà restituita la chiave e la tessera e, nel disdire il contratto, gli interessati dovranno corrispondere quanto fosse eventualmente dovuto per i canoni arretrati.

Nel caso sussistano più eredi, questi dovranno presenziare congiuntamente all'appuntamento fissato per l'apertura della cassetta di sicurezza.

VALORIZZAZIONE DEI TITOLI

La **valorizzazione dei titoli** deve essere effettuata ad opera degli eredi e non della Banca. In presenza di azioni ed altri strumenti finanziari, si applicheranno i criteri ex art.16 D.LGS n. 346/90. La determinazione del valore fiscale da attribuire ai titoli sarà calcolata come indicato di seguito:

- **per i titoli (azioni, obbligazioni, quote) quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto**, la media dei prezzi di compenso o dei prezzi calcolati nell'ultimo trimestre anteriore all'apertura della successione, maggiorata dei dietimi o degli interessi successivamente maturati
- **per le azioni e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società**, non quotati in borsa, né negoziati al mercato ristretto, nonché per le quote di società non azionarie, comprese le società semplici e le società di fatto, il valore proporzionalmente corrispondente al valore, alla data di apertura della successione, del patrimonio netto dell'ente o della società risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto
- **per i titoli o quote di partecipazione a fondi comuni d'investimento**, il valore risultante da pubblicazioni fatte o prospetti redatti a norma di legge o regolamento
- **per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati in precedenza**, il valore comparato a quello dei titoli aventi analoghe caratteristiche quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto o in mancanza desunto da altri elementi certi.

Ti ricordiamo che i **titoli di debito pubblico, gli altri titoli di Stato o equiparati**, nonché ogni **altro titolo dichiarato esente dall'imposta di successione, ivi compresi i corrispondenti titoli del debito pubblico**

emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, non concorrono a formare l'attivo ereditario.

ACCREDITO DELLA PENSIONE SU CONTO CORRENTE COINTESTATO

In caso di accredito della pensione su conto corrente intestato al defunto, gli eredi devono comunicare il decesso quanto prima all'Ente pensionistico interessato (ad es. INPS, ENPAM).

Ti segnaliamo, inoltre, che:

- nel caso in cui, ai fini dell'espletamento della pratica di successione, dovessero essere prodotti dalla Banca eventuali **certificati o documenti (atti pubblici) rilasciati all'estero**, gli stessi dovranno essere "legalizzati" con formalità diverse a seconda dello Stato di provenienza.
- in recepimento della **Direttiva 2009/65/CE**, il **D.Lgs. 16 aprile 2012 n. 47** ha apportato, tra l'altro, alcune modifiche al regime fiscale in tema di **tassazione degli OICR** (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) con particolare riguardo ai trasferimenti di quote/azioni a seguito di successione o donazione.

In particolare, a seguito delle modifiche introdotte, con decorrenza 13 maggio 2012, dalla norma già citata, **l'acquisto per successione di quote o azioni derivanti dalla partecipazione a fondi comuni d'investimento e SICAV di diritto italiano** (OICR) non è più esclusa dalla tassazione dei redditi. Le medesime previsioni trovano applicazione anche qualora l'acquisto per successione abbia per oggetto **OICR armonizzati di diritto estero e similari**.

L'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONE: COSA SAPERE

L'**imposta di successione e donazione**, disciplinata dal D.Lgs 31 ottobre 1990, n. 346 e reintrodotta con il DL. 3 ottobre 2006, n. 262, **si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte**, salvo alcune ipotesi di esclusione. Si considerano trasferimenti, oltre a denaro, crediti, titoli, immobili e così via, anche la costituzione di diritti reali di godimento, la rinuncia a diritti reali o di credito e la costituzione di rendite o pensioni.

L'imposta **si determina applicando le aliquote relative a ciascun erede o legatario alla rispettiva quota o parte del valore complessivo netto dei beni e diritti trasferiti** alla data dell'apertura della successione.

Ecco tutto quello che devi sapere sull'imposta di successione, dagli ambiti di applicazione ai beni soggetti ad esclusione.

SOGGETTI PASSIVI DI IMPOSTA

L'imposta di successione è **dovuta dagli eredi e dai legatari** (anche se residenti all'estero), e **dagli immessi nel possesso temporaneo dei beni** in caso di assenza o in caso di dichiarazione di morte presunta. Ai fini dell'imposta, sono considerati **parenti in linea retta anche i genitori e i figli naturali**, i rispettivi **ascendenti e discendenti in linea retta**, gli **adottanti** e gli **adottati**, gli **affilianti** e gli **affiliati**.

La parentela naturale, se il figlio non è stato legittimato o riconosciuto o non è riconoscibile, deve risultare da sentenza civile o penale, anche indirettamente, ovvero da dichiarazione scritta del genitore.

GLI AMBITI DI APPLICAZIONE

L'imposta si applica alle successioni aperte **a partire dal 3 ottobre 2006**, per **tutti i beni e diritti trasferiti per causa di morte**, ad esempio:

- i crediti, compresi quelli derivanti da conti correnti, depositi di denaro o certificati di deposito;
- gli strumenti finanziari (azioni, quote di S.r.l, obbligazioni, titoli atipici), sia italiani che esteri;
- le quote o le azioni di OICR, sia italiani sia esteri, UE o meno, armonizzati o meno;
- i depositi titoli aventi ad oggetto titoli diversi da quelli del debito pubblico, da titoli dello Stato italiano o garantiti o equiparati, stipulati dal defunto in qualità di acquirente a pronti;
- i contratti derivati;
- i beni contenuti in cassette di sicurezza o plichi chiusi;
- il denaro;
- i gioielli;
- gli immobili (abitazioni, uffici, negozi, ecc.) e i diritti reali immobiliari;
- le aziende.

Se alla data dell'apertura della successione il **defunto era residente in Italia**, l'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, anche se esistenti all'estero. Se invece il **defunto non era residente in Italia**, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nel nostro Paese. Perciò, per i debiti della banca e per i titoli emessi dalla banca o depositati presso la banca, l'imposta è dovuta a prescindere dalla residenza (italiana o estera) sia del defunto sia degli eredi, ad eccezione di eventuali casi di doppia imposizione, da definire in base alla convenzione eventualmente stipulata tra l'Italia e l'altro Paese.

BENI NON SOGGETTI ALL'IMPOSTA

Non sono soggetti a imposta sulla successione:

- **le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi** in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto (è il caso, ad esempio, delle polizze sulla vita);
- **i titoli del debito pubblico**, compresi BOT e CCT, e **gli altri titoli di Stato italiani**, garantiti dallo Stato o equiparati (ad es. titoli BEI, BIRS, CECA, EURATOM, ecc.), ivi compresi i corrispondenti titoli del debito pubblico emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo. Secondo un'indicazione fornita dal Ministero delle Finanze, sono esclusi dall'imposta anche i contratti di pronti contro termine stipulati dal defunto (in qualità di acquirente a pronti) su titoli del debito pubblico, titoli di Stato italiani, garantiti o equiparati.

Non sono comunque soggetti all'imposta i trasferimenti a favore:

- dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni;

- di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità, compresi quelli aventi fini di culto;
- di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelli di cui al punto precedente, disposti per le finalità di cui al punto precedente stesso;
- di ONLUS;
- di movimenti e partiti politici.

La Legge Finanziaria 2008 ha poi introdotto alcune **modifiche riguardanti la successione o donazione di aziende familiari o di quote sociali o azioni**, stabilendo che i trasferimenti di aziende familiari o rami di esse, anche sotto forma di trasferimento delle quote o azioni di controllo non sono soggetti all'imposta. Affinché l'agevolazione sia applicabile, è necessario che:

- i trasferimenti avvengano nei **confronti dei discendenti e del coniuge**
- in caso di **azioni e di quote di società a responsabilità limitata**, si tratti di società residenti e che, in seguito al trasferimento, il **beneficiario** acquisisca il **controllo della società stessa**; quindi, poiché per controllo si intende la facoltà di esercitare la maggioranza dei voti in assemblea ordinaria, rientrerà nell'agevolazione il trasferimento non solo di una partecipazione superiore al 50%, ma anche di una quota di partecipazione inferiore (ad esempio il 30%), qualora il beneficiario già socio (ad esempio al 21%) consegua con essa il controllo (30+21=51%);
- gli **aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività di impresa o detengano il controllo della società per almeno cinque anni dalla data del trasferimento**, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, idonea dichiarazione in tal senso. Al mancato rispetto di tale condizione, consegue la decadenza dal beneficio fiscale, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista per i ritardati od omessi versamenti diretti, nonché degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta stessa avrebbe dovuto essere pagata.

Inoltre, la stessa legge ha stabilito che nella determinazione della base imponibile delle aziende, delle azioni e delle quote sociali non deve comprendersi l'avviamento.

È stato infine riportato a 12 mesi (a decorrere dalla data di apertura della successione) il termine per la presentazione della dichiarazione di successione.

Le modifiche appena descritte si applicano alle successioni apertesesi a decorrere dal 3 ottobre 2006, e agli atti a titolo gratuito, scritture private autenticate e non presentate per la registrazione a decorrere dal 1 gennaio 2007.

ALIQUOTE E FRANCHIGIE

Le franchigie d'imposta attualmente vigenti, applicabili alle successioni a partire dal 3 ottobre 2006, sono le seguenti:

- **1.000.000 euro** per le **devoluzioni in favore del coniuge e dei parenti in linea retta**;
- **100.000 euro** per le **devoluzioni in favore dei fratelli e delle sorelle**.

La legge finanziaria per il 2007 ha inoltre introdotto **una franchigia di 1.500.000 euro in favore dei beneficiari che siano portatori di handicap**, riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104 del 1992, a prescindere dal legame di parentela intercorrente con il defunto. **Nei limiti di tali franchigie, quindi, non si applica l'imposta di successione.**

Precisiamo che:

- **le franchigie non sono tra loro cumulabili;**
- **non si applica alcuna franchigia d'imposta**, con la sola eccezione dei portatori di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104 del 1992, **qualora non ricorra alcun rapporto di coniugio o di parentela** (in linea retta senza distinzioni di grado o collaterale entro il secondo grado) **tra il defunto e il beneficiario.**

L'imposta di successione è dovuta sul valore eccedente la franchigia nella misura pari al:

- **4%**, per le **devoluzioni in favore del coniuge e dei parenti in linea retta;**
- **6%**, per le **devoluzioni in favore di fratelli e sorelle.**

Solo in riferimento ai portatori di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104 del 1992, sul valore eccedente la franchigia di 1.500.000 euro, riconosciuta in ogni caso, si applicano rispettivamente le aliquote del 4, 6 o 8 per cento, in dipendenza della sussistenza o meno di un legame di coniugio, parentela (in linea retta o collaterale) o affinità intercorrente con il defunto.

Nei rimanenti casi, non sono previste franchigie e l'imposta sulle successioni è dovuta sul valore della quota o dei beni attribuiti, nella misura pari al:

- **6%** per le devoluzioni in favore dei parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado;
- **8 %** per le devoluzioni in favore degli altri soggetti.

CONTATTI

Le ricordiamo che per ogni esigenza può contattare l'assistenza clienti al numero 060.060